

**COMUNE DI BUGGIANO**PROVINCIA DI PISTOIA

Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 42

Data: 25/06/2015

**ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE  
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO : ALIQUOTE T.A.S.I. 2015 - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE del mese di Giugno alle ore 21,30 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

**Al punto n. 14 dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:**

|                      |             |    |
|----------------------|-------------|----|
| ANDREA TADDEI        | SINDACO     | SI |
| PELLEGRINI VALERIO   | CONSIGLIERE | SI |
| PAPA BENEDETTA       | CONSIGLIERE | SI |
| ANTONELLA VERNACCHIO | CONSIGLIERE | NO |
| VITI SARA            | CONSIGLIERE | SI |
| DI PAOLO MICHELE     | CONSIGLIERE | SI |
| GIACOMO GHILARDI     | CONSIGLIERE | SI |
| PASQUALINI PIERO     | CONSIGLIERE | SI |
| GHELLI FABRIZIO      | CONSIGLIERE | SI |
| LOTTI LUCA           | CONSIGLIERE | NO |
| ZEI LETIZIA          | CONSIGLIERE | NO |
| BONELLI FABRIZIO     | CONSIGLIERE | SI |
| SIMONE GIOVANNINI    | CONSIGLIERE | NO |

Totale presenti: 9

Totale assenti: 4

**E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO ELENA PELLICCI.**

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.BONELLI FABRIZIO, Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. PASQUALINI PIERO - PAPA BENEDETTA - GHELLI FABRIZIO.

**LA SEDUTA PROSEGUE CON N. 9 PRESENTI A SEGUITO DELL'USCITA DEI CONSIGLIERI GIOVANNINI SIMONE E LOTTI LUCA DURANTE IL PUNTO 3)**

**Comunicazioni della Presidenza e del Sindaco;**

**Il consigliere FABRIZIO GHELLI continua a sostituire Giovanni (uscito) come scrutatore.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il rag. Carlo Cappelli, responsabile del settore Economico finanziario che illustra l'argomento in oggetto;

Uditi gli altri interventi (...OMISSIS... per interventi vedi verbale della seduta)

VISTA la *proposta* predisposta dal rag. Carlo Cappelli, responsabile del settore Economico finanziario, avente per oggetto : "**ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**", che testualmente recita:

*"VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;*

*TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;*

*VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";*

*CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:*

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;*
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- c) per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;*
- d) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;*

*CONSIDERATO, altresì, che la lettera "A" del comma 1 dell'art.1 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disponendo inoltre che per lo stesso anno 2015, possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del Decreto Legge 201/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento alla IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.1 del citato Decreto Legge n. 201/2011;*

*DATO ATTO:*

*- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;*

*- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per*

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”;

**EVIDENZIATO:**

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2015 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2015, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:
  - **ALIQUOTA 3,10 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – C/2 – C/6 – C/7;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
  - **ALIQUOTA 0,00 per mille** per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;
- 2) Di determinare, per l'anno 2015 ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti detrazioni di imposta:
  - **DETRAZIONE DI EURO 50,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - C/2 – C/6 – C/7.
- 3) di dare atto che:
  - a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
  - b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2015.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.”

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

CON voti 8 favorevoli su 9 presenti, 8 votanti e 1 astenuto,

### DELIBERA

- 1) di prendere atto della *proposta* predisposta dal rag. Carlo Cappelli, responsabile del settore Economico finanziario, avente per oggetto : “**ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**”, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
  - 2) di determinare per l'anno 2015, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:
    - **ALIQUOTA 3,10 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – C/2 – C/6 – C/7;
    - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
    - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati “immobili merce” in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;
    - **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
    - **ALIQUOTA 0,00 per mille** per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;
  - 3) Di determinare, per l'anno 2015 ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti detrazioni di imposta:
    - **DETRAZIONE DI EURO 50,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - C/2 – C/6 – C/7.
  - 4) di dare atto che:
    - c) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
    - d) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2015.
  - 5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
  - 6) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.”
- 3) di dare atto che:
- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
  - che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000;  
Il Consiglio comunale, con voti 8 favorevoli su 9 presenti, 8 votanti e 1 astenuto, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

---



## COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

(riflessi diretti e indiretti su situazione economica, patrimoniale, ecc. – parte corrente)

**OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 – APPROVAZIONE.**


**SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO – Ufficio TRIBUTI**

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. leggi ordinamento degli enti locali) così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

### ESPRIME

Il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, per quanto di propria competenza, attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Buggiano, li 20/06/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Rag. Cappelli Carlo)

---

**SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO - Ufficio RAGIONERIA**

### IL RAGIONIERE COMUNALE

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. leggi ordinamento degli enti locali) così come modificato dal l'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009;

### ESPRIME

Il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto e attesta, unitamente alla copertura finanziaria, che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità e' compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte corrente elaborato per il rispetto del patto di stabilità interno del corrente esercizio.

Buggiano, li 20/06/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Rag. Cappelli Carlo)

# COMUNE DI BUGGIANO

(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  
Servizio Ragioneria

Proposta di deliberazione n. 11/ C.C.

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

Al Sig. Sindaco  
Al Consiglio Comunale  
LL.SS.

Sottopongo alle SS.LL. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

## IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";

CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- d) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

CONSIDERATO, altresì, che la lettera "A" del comma 1 dell'art.1 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disponendo inoltre che per lo stesso anno 2015, possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del Decreto Legge 201/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a

quelli determinati con riferimento alla IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.1 del citato Decreto Legge n. 201/2011;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;
- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....";

**EVIDENZIATO:**

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2015 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2015, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:
  - **ALIQUOTA 3,10 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - C/2 - C/6 - C/7;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;

- **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
  - **ALIQUOTA 0,00 per mille** per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;
- 2) Di determinare, per l'anno 2015 ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti detrazioni di imposta:
- **DETRAZIONE DI EURO 50,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - C/2 – C/6 – C/7.
- 3) di dare atto che:
- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
  - b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2015.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.

Buggiano, li 19/06/2015.



Il Responsabile del Settore  
(Rag. Carlo Cappelli)

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE  
BONELLI FABRIZIO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL);

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addì, 10/07/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addì, 10/07/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. Reg. pubblicazioni**

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL), per quindici giorni consecutivi dal 10/07/2015 al 25/07/2015

Addì, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/08/2015 (decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO